

**I risultati statistici delle elezioni amministrative
in un supplemento speciale a questo numero**

BOLLETTINO

di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente

Anno II - N. 13
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 10 maggio 1946

24 pagg. - L. 12
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

**Il travaglio costituzionale
dell'Italia**

★ ★

**Il movimento costituente
in Francia nel sec. XIX - 2**

★ ★

**Quattro questionari
della Commissione del Lavoro**

★ ★

**ATTIVITÀ DELLA COSTITUENTE FRANCESE ★
RASSEGNE POLITICA E DELLA STAMPA**

NOTIZIARIO

ITALIA

Abdicazione di Vittorio Emanuele III

Giovedì 9 maggio, alle ore 12, in Napoli, il Re Vittorio Emanuele III ha firmato l'atto di abdicazione in favore del figlio Umberto. Alle 19,30 dello stesso giorno l'ex Re ha preso imbarco, insieme con l'ex Regina, sull'incrociatore «Duca degli Abruzzi», che ha diretto su Alessandria d'Egitto.

Umberto II ha dato personalmente l'annuncio della avvenuta abdicazione al Presidente del Consiglio questa mattina, 10 maggio, alle 8,30, e successivamente gli ha indirizzato una lettera nella quale, affermata la propria successione *ope legis*, dichiara che l'abdicazione non muta in nulla i poteri costituzionali esercitati in qualità di Luogotenente Generale, né modifica in alcun modo l'impegno assunto in confronto del referendum e della costituente. Invita quindi il Governo a collaborare con lui fino alla decisione della consultazione popolare.

Per l'esame della situazione si è riunito il Consiglio di Gabinetto: presso il Vice Presidente Nenni si sono consultati i ministri dei partiti di sinistra. Si è quindi riunito il Consiglio dei Ministri che, a conclusione di un ampio dibattito, ha preso atto dell'abdicazione e della successione: ha dichiarato che nessuna modificazione è indotta da entrambi i fatti nell'equilibrio dei poteri attuali; ha infine redatto un decreto di un solo articolo con il quale si dispone che i decreti e le sentenze saranno intestati ad «Umberto II Re d'Italia», eliminandosi la formula tradizionale «per grazia di Dio e per volontà della Nazione».

Nel pomeriggio di oggi, 10 maggio, Umberto II ha sanzionato l'anzidetto decreto. Poco dopo è stato diramato un proclama al popolo italiano.

ESTERO

I risultati del referendum...

Il 5 maggio ha avuto luogo in Francia il referendum sull'approvazione o meno della nuova Costituzione. Su 25.063.490 elettori iscritti hanno votato 20.116.522. I risultati (compresa l'Africa del Nord, ma esclusa la Corsica), hanno dato: contro la nuova Costituzione 10.632.430 voti; a favore, 9.450.570. La Costituzione è stata quindi respinta con una maggioranza di 1.181.860 voti.

Ecco alcuni risultati parziali: Parigi: 1.189.855 sì, 1.204.860 no; Tours: 80.810 sì, 83.841 no; Clermont-Ferrand: 21.881 sì, 24.868 no; Puy de Dôme: 97.681 sì, 129.827 no; St. Etienne: 30.900 sì, 48.908 no; Dipartimento della Loira: 115.000 sì, 183.000 no; Haute-Vienne: 110.000 sì, 52.815 no; Mosella: 84.766 sì, 170.000 no; Mulhouse: 38.964 sì, 43.000 no; Lilla: 44.760 sì, 47.449 no; Roubaix: 28.000 sì, 29.462 no; Tourcoing: 19.726 sì, 22.420 no; Cambrai: 35.744 sì, 20.731 no; Strasburgo: 84.000 sì, 190.000 no; Senna inferiore: 186.278 sì, 197.454 no; Rouen: 86.222 sì, 86.218 no; Le Havre: 36.603 sì, 24.412 no; Alto Reno: 81.552 sì, 135.633 no; Basso Reno: 87.966 sì, 218.227 no; Marsiglia: 129.221 sì, 117.454 sì, 43.533 no; Cannes: 9.844 sì, 8.607 no; Aix: 9.421 sì, 9.528 no; Nizza: 45.473 sì, 167.223 sì, 237.029 no; Diparti-

mento del Rodano: 104.296 sì, 130.458 no; La Rochelle: 9.980 sì, 9.904 no; Saintes: 5.691 sì, 4.042 no; Bassi Pirenei: 21.792 sì, 49.765 no; Charente: 46.714 sì, 50.033 no; Bordeaux: 79.517 sì, 119.784 no; Lot e Garonna: 52.715 sì, 59.895 no; Angoulême: 32.118 sì, 47.419 no; Ardenne: 65.096 sì, 53.000 no; Indre: 63.980 sì, 62.232 no; Poitiers (città e campagna): 70.200 sì, 79.420 no; Creuse: 51.917 sì, 35.618 no; Vandea: 51.219 sì, 148.763 no; Alta Savoia: 53.995 sì, 64.601 no; Giura: 48.741 sì, 57.570 no; Alta Saona: 39.411 sì, 64.495 no.

...ed i raggruppamenti politici per le prossime elezioni in Francia

Recentemente in Francia si sono costituiti due raggruppamenti.

Il raggruppamento delle sinistre repubblicane è un cartello elettorale. Basato sul partito radical-socialista, ha per iscopo di presentare, sotto uno stesso titolo, delle liste dove possono figurare personalità di diversi partiti.

Esso intende far fronte alle esigenze della legge elettorale e permettere l'elezione di candidati indipendenti e di membri di piccoli partiti senza che questi siano perduti sul piano nazionale.

Questo cartello aderirebbe anche al raggruppamento della resistenza repubblicana, comprendente l'U.D.S.R., la Giovane repubblica e il partito democratico, il quale conserverebbe però la sua autonomia ed una sua propria funzione.

Progetto di legge elettorale del Partito Popolare Polacco

Il Partito Popolare Polacco (P.S.L.) di Mikolajczyk ha elaborato un progetto di legge elettorale, sottononendolo alla competente commissione parlamentare appositamente creata in seno al Consiglio Nazionale del Popolo (Parlamento provvisorio polacco). Secondo tale progetto sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano compiuto i 21 anni di età. Non possono votare le persone in servizio militare attivo. Una legge a parte stabilirà le condizioni secondo le quali voteranno le persone che prima della guerra erano cittadini di un altro paese. Sono eleggibili i cittadini che abbiano compiuto i 25 anni di età.

I partiti potranno presentare sia liste distrettuali che liste nazionali. Dei 444 membri del Sejm (Parlamento), 372 saranno eletti dalle liste distrettuali e 72 dalle liste nazionali. La ripartizione dei seggi tra le rispettive liste è effettuata dalla commissione elettorale distrettuale sulla base dei risultati delle votazioni del distretto, in proporzione con il numero dei voti ricevuti secondo il sistema D'Hondt. La ripartizione dei seggi nelle liste nazionali è effettuata con lo stesso sistema, sulla base del numero dei seggi ottenuto da ciascun partito in tutti i distretti. Le elezioni debbono essere annullate in tutto il paese se almeno il 50% degli elettori non hanno votato e nei singoli distretti se il 50% degli elettori di un dato distretto non ha votato. Un seggio è perduto nei seguenti casi: 1) se un membro del Parlamento muore o si dimette; 2) se un membro

del Parlamento accetta un posto retribuito, ad eccezione di quelli di ministro e di professore universitario; 3) se perde i diritti ad essere eletto; 4) se il deputato abbandona il partito a cui apparteneva o se è espulso dal partito stesso.

La perdita del seggio è pronunciata dal Tribunale di Stato.

I partiti politici austriaci e la Costituzione

Il partito popolare ed i rappresentanti socialisti nel Parlamento austriaco hanno deciso il 12 aprile di informare il Consiglio Alleato di controllo che l'Austria desidera adottare la Costituzione 1929 fino a che i partiti non potranno elaborarne un'altra più moderna.

I quattro membri comunisti hanno votato contro la risoluzione facendo eco in questo loro atteggiamento, alla posizione presa dai rappresentanti della Russia in seno al Consiglio Alleato. I rappresentanti russi si sono infatti rifiutati di approvare la costituzione del 1929 adottata con alcuni emendamenti dal Parlamento austriaco poco dopo la sua elezione nel dicembre scorso, obiettando che essa è antiquata e concede una eccessiva autonomia alle provincie nei confronti del governo centrale. In conseguenza del loro veto, il Consiglio Alleato decise allora di chiedere al Parlamento austriaco di adottare una nuova costituzione per il 1° luglio 1946.

Ma nel dibattito svoltosi il 12 aprile al Parlamento è stato posto in rilievo che una nuova costituzione richiederebbe molti mesi di negoziati tra i partiti e possibilmente il voto del popolo. Nel frattempo il governo resterebbe senza alcuna base costituzionale, situazione, questa, che potrebbe condurre a molte complicazioni legislative. La decisione in parola è stata presa senza alcun dissenso, se si esclude quello dei comunisti.

Le elezioni amministrative in Germania

Il 27 aprile si sono svolte le elezioni amministrative in tutta la zona di occupazione americana della Germania. Il governo militare della Baviera ha comunicato che le elezioni si sono svolte senza incidenti notevoli, con una partecipazione di circa il 70 per cento degli elettori. Si hanno i risultati completi di 3.742 comuni della Baviera: il Partito Cristiano Sociale ha ottenuto 674.143 voti e 365 seggi; il Partito Socialdemocratico 216.950 voti e 279 seggi e il Partito Comunista 34.694 voti e 41 seggi. 29.355 voti e 46 seggi sono andati a diversi raggruppamenti locali; infine il «Partito Economico», di recente costituzione, ha ottenuto 4.787 voti e 7 seggi.

Si hanno inoltre i risultati nelle città di Karlsruhe, Bruchsal e Pforzheim. Essi sono i seguenti: Karlsruhe: 108.378 abitanti, 59.619 elettori, 41.612 votanti; democristiani, 20.899 voti e 20 seggi, socialdemocratici, 14.677 voti e 14 seggi, liberaldemocratici, 3008 voti e 2 seggi; i comunisti non hanno ottenuto alcun voto. Pforzheim: 50.154 abitanti, 28.653 elettori, 18.754 votanti; democristiani, 7.947 voti e 11 seggi, socialdemocratici, 6.770 voti e 10 seggi, liberaldemocratici, 1.575 voti e 2 seggi, comunisti, 1.237 voti e 1 seggio. Bruchsal: 87.142 abitanti, 48.676 elettori; democristiani, 19.940 voti e 24 seggi, socialdemocratici, 7.203 voti e 9 seggi, comunisti, 1.456 voti e 1 seggio.

Il travaglio costituzionale dell'Italia

L'incruenta rivoluzione, che doveva metter capo alla concessione dello Statuto albertino, ebbe principio con le dimostrazioni genovesi dell'8 e del 9 settembre 1847, capeggiate da Goffredo Mameli e da Nino Bixio. La sera dell'8, « destinata a luminarie per festeggiare la natività di Maria Vergine e il dì del perdono dall'immortale Pio IX concesso agl'incolpati politici », alcuni animosi inalberavano, a fianco del teatro Carlo Felice, la bandiera sarda e la bandiera pontificia e incominciarono a gridare: « viva il re Carlo Alberto, difensore dell'indipendenza italiana ». A quelle grida accorse gente d'ogni parte e si formò un grande corteo, che percorse disciplinatamente le principali vie della città, acclamando al Re, al Papa, a tutto ciò che da vicino o da lontano accennasse alle libertà civili, alla fratellanza italiana, all'indipendenza dall'Austria. Non eran passati dieci giorni, e il 17 settembre il marchese Giordano Doria, il marchese Giacomo Balbi e il marchese Raggi presentavano a Carlo Alberto a nome dei Genovesi un'istanza, nella quale essi chiedevano, pur nelle forme più riguardose, la libertà di stampa e l'istituzione della Guardia Civica.

L'esempio di Roma, di Firenze, di Genova, il fermento generale di tutta Italia, fu contagioso anche pel Piemonte. La sera del 1. ottobre, alcune migliaia di Torinesi, che s'erano sfogati a cantare l'inno a Pio IX del Meucci e che si disponevano a muovere in corteo per la città, furono « caricati » da carabinieri, guardie di polizia e truppe di linea. Carlo Alberto, che già doveva aver dichiarato alla deputazione genovese il suo malcontento per le dimostrazioni del settembre, era allarmato, non solo perchè sapeva per esperienza che in tempo di rivoluzione s'incomincia col gridare « viva! » e si finisce col gridare « morte! »; ma anche perchè temeva che i torbidi interni nuocessero alla iniziata e progettata opera di riforma e provocassero qualche pericoloso intervento da parte dell'Austria.

Tuttavia anch'egli dovette cedere di fronte alla pressione popolare e nazionale, e venire incontro, più rapidamente di quanto non avrebbe voluto, alle comuni aspirazioni. L'11 ottobre veniva dimesso dalla sua carica e collocato a riposo uno dei più tenaci sostenitori dell'assolutismo, il conte Clemente Solaro della Margarita, Ministro di Stato e Primo Segretario per gli Affari Esteri. E il 30 di quello stesso mese la « Gazzetta Piemontese » annunciava le riforme deliberate da Carlo Alberto nel Consiglio di Conferenza del giorno precedente, cioè la soppressione del Consiglio Supremo per gli affari di Sardegna, primo avviamento alla completa fusione della Sardegna con gli Stati di Terraferma, e le nuove leggi sull'organizzazione giudiziaria, sull'ordinamento della polizia, sulla libertà di stampa. Le riforme furono accolte con entusiastiche manifestazioni di gioia, soprattutto in virtù della legge di stampa, che consentiva, entro certi limiti, la discussione delle questioni politiche, e della legge comunale, che con la consultazione popolare e con le assemblee, nell'ambito della vita amministrativa, parve un primo passo verso il lontano ideale di un regime rappresentativo.

Ma l'armonia tra popolo e sovrano non poteva durare a lungo, appunto perchè ciò che per questo era un faticoso punto di arrivo, doveva essere per quello un punto di partenza per cose maggiori. Era circolata a Genova nel dicembre una voce insistente, non si sa come diffusa, secondo la quale, col 1. gennaio del '48 sarebbero state fatte molto più ampie concessioni. Passati i primi tre giorni dell'anno senza che neppure una delle tante speranze si fosse avverata, i Genovesi sfogarono il loro malumore con una clamorosa

dimostrazione contro i Gesuiti, considerati come capi del partito austriacante e responsabili della delusione subita. A calmare il popolo e ad impedire che nascessero conflitti con la forza pubblica fu deliberato, d'accordo con le autorità, d'invviare a Torino una nuova deputazione per chiedere la Guardia Civica e l'allontanamento della Compagnia: la sottoscrizione all'istanza, aperta sotto i portici del Teatro Carlo Felice, si coprì in ventiquattro ore di più di 15.000 firme.

La questione, che parve gravissima, sia per il fatto in sé, sia per il timore delle trame mazziniane e per la vecchia ostilità dei Genovesi verso il Piemonte e Casa Savoia, fu discussa nel Consiglio di Conferenza del 7 gennaio. In esso il re, dopo aver manifestato il suo vivo malcontento per la debolezza dimostrata dalla Polizia di Genova, « dichiarava formalmente che non avrebbe ricevuto la deputazione e che non intendeva affatto accedere alla loro domanda, aggiungendo che quand'anche avesse avuto l'intenzione di soddisfare i Genovesi nell'una o nell'altra delle loro istanze, ciò che non era, tanto meno si sarebbe disposto a farlo in quel momento, dopo manifestazioni così sconvenienti ». La deputazione fu così obbligata a riprendere immediatamente la via del ritorno, senz'altro risultato che un fiero rabbuffo e la minaccia d'arresto per chi osasse ritentare la prova.

Se non che la sera di quel medesimo giorno si riunivano all'Albergo d'Europa i direttori dei giornali torinesi « di concerto con alcuni altri distinti personaggi » « per deliberare intorno a ciò che fosse ad operarsi per la pubblica tranquillità, nonchè per conservare inviolata la Sacra Unione fra il Popolo ed il Trono », e, su proposta di Camillo di Cavour, stabilivano di presentare al re una petizione per lo stabilimento di un regime rappresentativo. Nel Consiglio di Conferenza, dove fu portata la questione, dopo esaminata, ed esclusa, la possibilità che i promotori dell'iniziativa fossero perseguiti in via giudiziaria, si decise di non dare all'istanza alcuna risposta, ma di dichiarare in un atto ufficiale che non s'intendeva andare oltre le concessioni fatte fino allora.

Era un'illusione. Il difficile equilibrio tra popolo e sovrano fu rotto irrimediabilmente dall'annuncio dello Statuto napoletano, concesso il 29 gennaio. « Il re di Napoli » — come scriveva Carlo Alberto al conte Giacinto Borelli, « non poteva fare nulla di più fatale per la tranquillità dell'Italia, di ciò che ha concesso ai suoi popoli, dopo il massacro delle sue truppe e la rivoluzione flagrante ». Come per una rapida intesa, ai primi di febbraio i municipi di Torino, di Genova e di altre città del Regno chiedevano con deliberazioni solenni un governo costituzionale.

La pressione dell'opinione pubblica era ormai irresistibile. Arrestarsi o arretrare era impossibile, senza andar incontro alle più funeste conseguenze. I ministri e gli alti dignitari di Corte e di Stato, interrogati dal re, furono di avviso che non vi fosse altro mezzo per scongiurare la rivoluzione, che fare l'ultimo passo sulla via delle « concessioni », pur manifestando in genere il più profondo dolore e un'assoluta sfiducia nei nuovi ordinamenti, data soprattutto l'immaturo del popolo.

L'8 febbraio '48 un proclama di Carlo Alberto annunciava ai cittadini « le basi di uno Statuto fondamentale », che doveva stabilire nel Regno Sardo « un compiuto sistema di governo rappresentativo »; il 4 marzo lo Statuto veniva promulgato.

Metà della Costituzione italiana non è scritta: lo Statuto albertino fu redatto in gran fretta, e lasciò priva di disciplina giuridica una parte essenziale della vita costituzionale: quella dei rapporti fra esecutivo e legislativo, e quella dell'organo al quale spetta il potere supremo di indirizzo politico.

Certamente gli autori dello Statuto albertino avevano in mente un tipo di Stato ben determinato, tipo che fu poi dai giuristi chiamato « *monarchico costituzionale puro* »: in esso, centro della Costituzione era la Corona, e il collegamento fra gli organi era esercitato dalla Corona; il re avrebbe dovuto presiedere il consiglio dei ministri, e dare quindi l'indirizzo politico allo Stato, pur essendo formalmente irresponsabile, in quanto ogni suo atto doveva essere controfirmato dal ministro responsabile. Peraltro, questa forma costituzionale non durò che pochissimi mesi: alcuni, anzi, ritengono che essa non fu in realtà mai attuata, perchè immediatamente si sarebbe passati alla forma parlamentare.

Nella forma parlamentare classica, la vita costituzionale si accentrava in due organi, e cioè il governo e la Camera dei rappresentanti: tali organi erano mantenuti in equilibrio dal Capo dello Stato — nel caso dell'Italia, quindi, la Corona — nel senso che spettava a questa, in caso di conflitto tra Camera e governo, il potere di dimettere il governo, oppure di sciogliere la Camera.

Con la caduta della Destra, la forma parlamentare slittò


verso la sua figura degenerativa, che i giuristi chiamano *parlamentaristica*, nella quale l'equilibrio tra governo e Camera dei rappresentanti si sposta a favore di quest'ultima.

Nella fase parlamentare, con un moto molto lento ma abbastanza costante, il popolo acquistò progressiva rilevanza, e nelle leggi elettorali, che successivamente si seguirono fino al 1912, si passò da un suffragio ristretto ad una forma di suffragio quasi universale per tutti i cittadini maschi. Tuttavia, in nessuno dei suoi periodi la forma parlamentare poté mai giungere a quel pieno e operante contatto tra popolo e pubblici poteri, che costituisce l'essenza della democrazia.

Con il formarsi di alcuni partiti a larga base popolare, si ebbe un miglioramento nella vita parlamentare. Tuttavia la scossa che la guerra del 1915 inflisse alla nazione, e l'insorgere della reazione fascista portarono ad una nuova fase costituzionale, che trovò occasione nei vuoti che lo Statuto albertino aveva lasciato liberi, e che essa colmò, trasformando più gradualmente tutta la Costituzione. Arbitro della vita costituzionale divenne un capo del governo tirannico, ingrandito nei poteri sino all'elefantiasi, che era espresso da un'oligarchia di un partito unico autocratico, e che dominava il governo e il residuo sformato della Camera dei rappresentanti, assistito da un organo costituzionale istituito ex novo.

Caduta anche questa forma, l'Italia è ora in un limbo costituzionale.

I- COSTITUZIONE ITALIANA SECONDO LO STATUTO DEL 1848




I - L'iniziativa delle leggi spettava tanto al Governo che al Parlamento - l'approvazione al Parlamento - la sanzione al Re

II - Erano elettori i cittadini che godessero di un certo censo


III - Centro della Costituzione era la Corona

II- COSTITUZIONE ITALIANA NELLA FORMA PARLAMENTARE (1848-1925)



- I - La funzione legislativa non subisce cambiamenti
- II - Nel 1912 divengono elettori tutti i cittadini maschi maggiorenni, con qualche esclusione
- III - Centro della vita costituzionale diventa la Camera - al Re rimane la funzione di equilibratore della vita costituzionale (in teoria)

III- COSTITUZIONE ITALIANA DURANTE IL FASCISMO



- I - La funzione legislativa è esercitata anche dal Governo
- II - Nessuna elezione - il popolo non esiste - un solo partito
- III - Centro della vita costituzionale è un Capo del Governo autocrate; al Re rimangono le funzioni di equilibratore della vita costituzionale
- IV - Lo Statuto del 1848 rimane nel fondo, non abrogato

Il movimento costituyente in Francia nel secolo XIX-2

Il consolidarsi della posizione dei Borboni tolse ogni forza a tentativo costituzionale del Senato. Pur avendo a fianco una parvenza di commissione parlamentare, tre commissarii regii redassero in tutta fretta, dal 31 maggio al 4 giugno 1814, il nuovo atto costituzionale, la famosa *Carta octroyée* di Luigi XVIII. Era essa un'esplicita negazione dell'esistenza di un potere costituente nella nazione e una semplice modificazione che il Sovrano liberamente faceva del suo potere: dirà infatti il Preambolo: « *Una carta costituzionale era richiesta dall'attuale stato del regno; noi l'abbiamo promessa e la pubblichiamo. Abbiamo considerato che, benchè l'autorità tutta intera risiedesse in Francia nella persona del Re, i nostri predecessori non avevano avuto esitazione a modificarne l'esercizio, a seconda della diversità dei tempi; così i comuni hanno dovuto il loro affrancamento a Luigi il Grosso, la conferma e l'estensione dei loro diritti a San Luigi e a Filippo il Bello; l'ordine giudiziario è stato stabilito e sviluppato dalle leggi di Luigi XI, di Enrico II e di Carlo IX; e infine Luigi XIV ha regolato quasi tutte le parti dell'amministrazione pubblica con varie ordinanze la cui saggezza non era ancora sorpassata da nulla* ».

In armonia a tale principio Luigi XVIII, pur ricordando il suo obbligo nell'interesse stesso del popolo di mantenere e conservare i diritti e le prerogative della corona, decideva di modificare il proprio potere nel senso di istituire una Camera dei Pari, di nomina regia (il Re può nominarli indistintamente a vita o renderli ereditari), e una Camera dei deputati, i cui membri saranno eletti per cinque anni (con rinnovo annuo di un quinto) dai collegi elettorali. Queste due camere sono parte essenziale del potere legislativo ma non lo esauriscono, giacchè di esso non solo è parte essenziale anche il Re ma solo a quest'ultimo spetta la sanzione e l'iniziativa legislativa. Unica concessione alle Camere quella dell'art. 19: « *Le Camere hanno la facoltà di supplicare il Re di proporre una legge su un qualsivoglia oggetto e d'indicare ciò che sembra loro conveniente che la legge contenga* ». La scelta dei ministri spetta esclusivamente al Re, che può sceglierli anche fra i pari e i deputati: la Camera dei deputati può in caso di tradimento e di concussione accusarli e il giudizio spetterà a quella dei Pari. Il potere lasciato agli eletti del popolo, come si vede, è assai limitato; ma ancor di più avrebbe dovuto esserlo nel primitivo progetto di Luigi XVIII e dei suoi consiglieri: l'art. 19 fu infatti introdotto in un secondo tempo per l'opposizione di Garat e di altri all'esclusivo diritto regio dell'iniziativa legislativa e, oltre a ciò, il primitivo progetto proponeva che i membri della Camera dei deputati venissero scelti dal Re sulla lista doppia presentata dai collegi elettorali. Fu solo l'energica opposizione di Boissy d'Anglas, affermando che così si sarebbe avuto non più un sistema rappresentativo bensì un sistema di commissioni reali, a indurre il relatore a recedere da questa pretesa.

A poco meno di un anno, tuttavia, dalla concessione di questa Carta, la Francia doveva conoscere un nuovo esperimento costituzionale: l'atto addizionale alle costituzioni imperiali emanato il 22 aprile 1815 da Napoleone dopo il suo ritorno dall'isola d'Elba e che, com'è noto, fu l'opera di Benjamin Constant. Tale atto fu l'opera di un duplice inganno: dell'illusione del grande teorico del liberalismo francese di poter convertire l'Imperatore al principio della libertà e della necessità di Napoleone di presentarsi con un volto nuovo. Era il modello inglese che Constant voleva introdurre, ma non riuscì a spuntare l'opposizione di Napoleone su un punto capitale: quello di non far considerare il nuovo atto come un semplice atto addizionale ma come una costituzione nuova che abrogasse le precedenti. Napoleone fu irremovibile: a suo dire, l'atto del 1815 doveva beneficiare dei ricordi di gloria e di

successo degli undici anni precedenti. Nè permise una discussione di esso nell'Assemblea: il testo apparve sul *Monitore* del 22 aprile senza che avesse subito alcun pubblico dibattito. Anche su un altro punto Napoleone fu nettamente ostile: quello della ereditarietà della paria, ma prevalse alla fine l'opposto parere del Constant. Sicchè, l'atto addizionale sanciva l'esercizio del potere legislativo da parte dell'Imperatore e delle due Camere. Al primo spettava la proposta della legge: le Camere avevano solo la facoltà d'invitare il Governo a fare una proposta di legge e di proporre degli emendamenti non vincolanti. La Camera dei Pari è di nomina imperiale ed è ereditaria; quella dei rappresentanti (629 membri) è eletta dal popolo per 5 anni, mercè il suffragio indiretto (assemblee cantonali e collegi elettorali di circondario e di dipartimento). Interessante era l'art. 33: « *L'industria e la proprietà manifatturiera e commerciale avranno una rappresentanza speciale. L'elezione dei rappresentanti commerciali e manifatturieri sarà fatta dal collegio elettorale di dipartimento, e dalle camere consultive riunite* ». L'atto addizionale sanciva inoltre la responsabilità ministeriale.

La notizia della sconfitta di Waterloo causò un'iniziativa rivoluzionaria della Camera dei deputati. Il vecchio schema del Senato potere costituente era ormai definitivamente tramontato e la Camera dei deputati, costituendosi in Assemblea Costituente, diede mandato ad una commissione di nove membri di preparare il nuovo progetto costituzionale. Qualcuno propose un ritorno alle origini della Rivoluzione: Gammou, un veterano delle prime assemblee, propose fra l'altro di ritornare indietro di 25 anni, alla costituzione del 1791 « *con leggere modificazioni di cui l'esperienza ha mostrato la necessità, cominciando ad esempio dalla divisione del potere legislativo in due Camere* ». Il 29 la Commissione presenta il suo progetto in 103 articoli: esso si basava soprattutto sulla Carta del 1814 e sull'Atto addizionale. Da quest'ultimo, ad es., veniva presa l'ereditarietà della paria e la parte data nella Camera dei rappresentanti all'industria e al commercio; dalla Carta l'abolizione della confisca. Istituiva questo nuovo progetto costituzionale un governo monarchico-rappresentativo, composto dal Re, da una Camera dei Pari e da una Camera dei rappresentanti. Il potere esecutivo appartiene al Re, sotto la responsabilità ministeriale, quello legislativo a tutti e tre gli organi, ad ognuno dei quali spetta indifferentemente l'iniziativa legislativa. Le dichiarazioni di guerra e i trattati di pace sono presentati all'approvazione delle Camere e (art. 51) « *ogni membro può, in tempo di guerra, enunciare e portare al governo il suo voto per la pace* ». La paria è ereditaria e di nomina regia: il numero è illimitato: « *Ad ogni titolo di pari sarà connessa una rendita basata sulle proprietà immobiliari che saranno libere di ogni ipoteca, inalienabili e trasmissibili con e come il titolo* » (articolo 57). Il suffragio per l'elezione dei deputati è universale e il Presidente della Camera dei deputati è scelto dalla Camera stessa.

In tutto il progetto vi è una intonazione assai più liberale rispetto ai due modelli tenuti presenti dai redattori: l'art. 1 sancisce fra l'altro l'uguaglianza dei diritti non solo civili ma politici, l'art. 31 dà alla Camera dei deputati il diritto d'inchiesta sui comandanti militari, l'art. 90 garantisce l'indipendenza dell'Università dalla Chiesa, quella indipendenza che l'ordinanza del 27 febbraio 1821 doveva distruggere.

Di questo progetto tuttavia fu votato solo il testo della *Dichiarazione dei diritti*, il quale però non era contemplato dalla commissione ma fu introdotto il 4 luglio solo per suggestione del Garat. Il rientro di Luigi XVIII impedì di continuare nel lavoro costituzionale: con l'ordinanza del 13 luglio

1815 il Re pareva avocasse a sé il ruolo di rivedere la Carta del 1814, ma la successiva ordinanza del 5 settembre annullava ogni precedente promessa.

La mancata attuazione della promessa dell'ordinanza 13 luglio 1815 racchiudeva in sé il germe di una futura rivoluzione. Infatti, alla prima aperta violazione della Carta sperata con le quattro ordinanze dei Polignac, immediata fu la reazione del popolo parigino e le tre giornate del luglio 1830 venivano a riaprire ancora una volta il problema costituente.

Su questo piano tuttavia, gli avvenimenti del 30 venivano a presentare due caratteri ben particolari: anzitutto, la rivoluzione si era svolta al grido non di cambiare la Carta, bensì di difenderla; in secondo luogo la natura di essa, di essere cioè semplicemente *octroyée* faceva sì che, pur essendosi mosso il popolo a sua difesa, questo semplice fatto ne cambiava radicalmente la natura, rendendola da semplice concessione patto fondamentale della nazione. Ciò da un lato veniva a sbarrare la strada alle voci costituenti più avanzate, come quel gruppo sansimoniano che con a capo il *Bazard* accarezzò l'idea di proclamare la dittatura provvisoria nelle mani di Lafayette e quei repubblicani che il 30 luglio portarono all'*Hôtel de Ville* un indirizzo per l'elezione di una Costituente; dall'altro rendeva possibile — spostando la fonte della validità della Carta dal Re alla Nazione — un limitato revisionismo di essa. Il problema veniva così a limitarsi entro il quadro di una monarchia costituzionale e l'antitesi veniva a porsi fra un mantenimento puro e semplice della Carta del 1814, tesi che di fatto non fu difesa da nessuno, e una sua riforma parziale. Su questo problema s'inseriva poi l'altro non meno delicato e importante dell'origine della nuova investitura nella persona di Luigi Filippo: legittimità o delega popolare del potere sovrano? Della prima tesi il portavoce più insigne fu il Guizot: « *Portati dalla violenza a rompere violentemente col ramo maggiore della nostra casa reale, ci appellavamo al ramo cadetto... Noi non sceglievamo un Re, trattavamo con un principe che trovavamo accanto al trono* ». Ma ad essa si contrapponeva la tesi del Dupin: « *Il duca d'Orléans non è stato scelto nella casa reale come successore dei suoi avi, nè come chiamato in virtù di un diritto che gli fosse proprio. Se la sua nascita è stata per lui un felice accidente, essa non è stata la sorgente di un diritto: è stato scelto non come Borbone, ma sebbene Borbone* ». L'antitesi di queste due tesi si presentava intera nell'affrontare il problema da parte della Camera della dichiarazione di decadenza di Carlo X, fra la formula del Guizot e del duca di Broglie che dichiarava la vacanza del trono come un fatto e non come un diritto e la formula del Bérard che investiva la questione stessa del diritto e presentava la nomina di Luigi Filippo, come effetto della sovranità popolare. I sostenitori di quest'ultima tesi non riconoscevano pertanto buona l'abdicazione di Carlo X: come si esprimeva alla Camera il Mauguin, « *il principio di legittimità, introdotto soltanto sotto Luigi XIV, era un principio di usurpazione, e se voi fate ricorso alla storia, vedrete che il diritto di elezione fu sempre un diritto nazionale... Questo diritto era inerente alla nostra nazione; ci apparteneva: ora se ne è fatto uso. La guerra ha pronunziato, la vittoria ha dichiarato la decadenza. L'atto di abdicazione è nullo* ».

Prevalse una soluzione intermedia: si permise la registrazione dell'atto di abdicazione di Carlo X, ma il rapporto della commissione parlamentare si pronunziava per la vacanza del trono non solo come fatto ma anche come diritto e la soppressione del *Preambolo della Carta del 1814* era un riconoscimento dei diritti della nazione.

La struttura giuridica-politica della Carta del '14 passa quasi per intero nella nuova costituzione: il prepotere della corona, il sistema bicamerale, ecc. In generale gli emendamenti e le proposte intese ad allargare in modo notevole il ristretto liberalismo della Carta non ebbero successo: così la proposta del deputato *Sapey* di sottoporre alla ratifica della Camera i trattati di pace, di alleanza e di commercio è respinta; invano *Villemain* si sforza di far abbassare l'età per l'eleggibilità a deputato a 25 anni. Le uniche modifiche essenziali apportate alla vecchia Carta furono che l'art. 14 della Carta di Luigi XVIII: « *Il Re è il capo supremo dello Stato, comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra,*

fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio, provvede nomine per tutti gli impieghi dell'amministrazione pubblica i regolamenti e le ordinanze necessarie per l'esecuzione delle leggi e la sicurezza dello Stato » — l'articolo cioè aveva autorizzato le ordinanze del Polignac e di cui la Commissione parlamentare diceva: « *Si ostentava di vedersi sede di una dittatura la cui potenza di azione poteva varsi al di sopra di tutte le leggi* » — venne nella sua di sizione finale così modificato: « *fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per l'esecuzione delle leggi, senza poter nè sospendere le leggi stesse, nè dispensare dalla loro esecuzione* ». L'art. 16 — « *Il Re propone la legge* » — divenne: nuova Carta l'art. 15: « *La proposta delle leggi apparisce al Re, alla Camera dei pari e alla Camera dei deputati* » sedute della Camera dei Pari da segrete che erano divenute pubbliche e la nomina dei presidenti dei collegi elettorali del presidente della Camera dei deputati spettava non al Re bensì rispettivamente agli elettori e alla Camera stessa. Un'altra disposizione che contraddistingueva le due Camere era che quella di Luigi XVIII dava un carattere costituzionale al requisito censitario per i diritti elettorali: quella del 1830 demandava quest'argomento alla normalità legislativa.

Alle poche modifiche costituzionali fanno poi riscontro art. 68 e 69 della nuova costituzione, dei quali il primo mandava alla sessione del 1831 l'esame dell'art. 23, che prevedeva l'esistenza della Camera dei Pari, e il secondo prevedeva un'ampia attività legislativa intorno al giurì, alla responsabilità ministeriale, alla guardia nazionale, all'organizzazione amministrativa, ecc.

Nell'art. 68 trova radice la strana anomalia della Camera del 1830, di essere stata cioè preparata e redatta dalla Camera dei deputati e da questa presentata all'approvazione del principe-luogotenente senza un pregiudiziale esame da parte dell'altro organo legislativo, la Camera dei Pari. Gli esponenti di questa seconda Camera era in discussione. I repubblicani, se avevano rinunciato alla pregiudiziale costituzionale, non erano però disposti a deflettere dalla loro ostinazione alla ereditarietà della paria. Larghi strati della popolazione parigina dividevano questa ostilità: una petizione presentata in quei giorni alla Camera dei deputati dalla società *Amici del Popolo* esprimeva fra l'altro una netta ostilità « *una Camera aristocratica la cui istituzione è in opposizione diretta coi sentimenti e i principii che hanno messo alla nostra mano* ». E il deputato *Pétou* si faceva espressione di questi sentimenti popolari parlando di sacrificio « *in olocausto sull'altare della patria* » il principio dell'ereditarietà dei Pari. Ben ridotto era tuttavia il campo di azione della Commissione parlamentare proponeva di concedere a questa riforma: solo la facoltà illimitata che aveva il Re di nominare e revocare i Pari; ma nel testo costituzionale questa limitazione scompariva e intanto con le elezioni politiche il paese prendeva posizione in senso ostile alla ereditarietà. Così nell'estate 1831 si ebbero alla Camera due diversi progetti di legge: quello governativo, che concedeva solo al Re la nomina e revoca dei Pari, in numero illimitato e a vita, e quello del *de Salis* che chiedeva la Camera dei Pari, cambiato il nome in *Camera dei Pari*, non fosse più ereditaria e che i suoi membri (amabili in caso di morte civile, di accettazione di una funzione pubblica o di un impiego salariato) venissero nominati per un terzo dal Re, gli altri invece dai collegi elettorali. La commissione parlamentare incaricata di esaminare i progetti accettò quello governativo, modificandolo però nel senso che il Re poteva scegliere i Pari solo fra certe determinate categorie di cittadini. Così il Pari non era più l'uomo del Re, esso era ad un tempo l'uomo della sua nazione e della designazione reale. A schiacciante maggioranza la Camera votò il progetto governativo così modificato, nonostante la famosa perorazione in favore dell'ereditarietà del teorico più illustre del dottrinarismo francese *Royer-Collard*. Sopprimendo l'ereditarietà della paria aveva detto il *Royer-Collard* — si distrugge non solo la paria, ma si opera la dissoluzione dello stesso Governo e l'ordine sociale. Conservatorismo a parte, la disposizione legislativa del 1831 era comunque un primo notevole passo alla vittoria dei principii repubblicani e nel 1848 il sistema bicamerale scomparirà, insieme al principio monarchico, di fronte all'onnipotenza degli eletti del popolo.

LA COMMISSIONE DEL LAVORO

La Commissione per lo studio dei problemi del lavoro, costituita presso il Ministero per la Costituente nello scorso gennaio — dei compiti e della composizione della quale si è data notizia nel n. 4 (10 febbraio) di questo Bollettino — ha largamente diramato nei primi giorni del mese, a pubbliche autorità ed organizzazioni, ad enti, ad aziende, a privati studiosi tecnici e pratici, i questionari da essa preparati sui principali problemi attinenti al lavoro.

Scopo dei questionari è quello di rilevare gli orientamenti della pubblica opinione sui problemi stessi, sì che tali orientamenti possano essere rappresentati, dalla Commissione stessa, nel rapporto finale dei suoi lavori, ai deputati all'Assemblea Costituente: uno scopo, quindi, di documentazione obiettiva, intuitivamente molto utile alla migliore soluzione dei problemi stessi.

Pubblichiamo di seguito 4 dei 5 questionari, rimandando, per esigenze di spazio, il 5° — relativo alla protezione sociale — al prossimo numero.

I lettori potranno liberamente indirizzare alla Commissione (Segreteria generale) le loro risposte ed osservazioni: la pubblicazione dei questionari su questo Bollettino è fatta anche a tal fine. Questo giornale darà al contributo dei lettori tutto lo spazio del quale potrà disporre, nella rubrica Voti - Proposte - Opinioni.

Questionario C Il lavoro nell'ordine costituzionale

1. Ritenete rispondente all'indirizzo storico, sociale e politico del nostro Paese, che il lavoro debba essere considerato dalla nuova Carta costituzionale dello Stato?

2. Ritenete che sia auspicabile una disciplina legislativa organica del lavoro?

3. Ritenete che gli interessi del lavoro debbano essere rappresentati negli organi costituzionali dello Stato?

4. Ritenete che alla costituzione di tale rappresentanza si debba procedere:

a) per elezione diretta da parte degli interessati?

b) per mezzo di elezione da parte delle organizzazioni sindacali?

5. Ritenete che debba essere sancito l'obbligo, in caso di elezione con un sistema di liste, che ciascuna lista comprenda rappresentanti diretti di interessi professionali del lavoro?

6. Ritenete che — in caso di adozione del sistema bicamerale con una seconda Camera per nomina diretta ed elettiva — la nuova Carta costituzionale debba prevedere, la rappresentanza degli interessi del lavoro?

7. Ritenete necessaria la costituzione di un organo permanente — Consiglio Superiore del Lavoro e della Protezione Sociale — costituito con rappresentanze dirette degli interessi e con persone particolarmente versate in materia?

8. Ritenete che debba essere statutariamente riconosciuta alle categorie professionali, legalmente organizzate nel modo che sarà per essere riconosciuto migliore, la potestà di emanare norme giuridiche per la disciplina del rapporto collettivo di lavoro:

a) sotto forma di regolamento o tariffa per gli appartenenti alla categoria organizzata?

b) sotto forma di contratti collettivi fra categorie diverse?

9. Riconoscete utile il conferimento di una eguale potestà in materia di rapporti collettivi economici?

Questionario S Ordinamento sindacale

SEZIONE I

Diritto del lavoro

1. Ritenete che la Carta costituzionale debba contenere una dichiarazione dei diritti del lavoro?

2. Ritenete che allo Stato spetti assicurare ai suoi cittadini il lavoro e in difetto la possibilità di sussistenza?

3. In corrispondenza del diritto al lavoro accettate l'onere di un obbligo giuridico del lavoro nei confronti dello Stato?

Oppure ritenete che l'obbligo dello Stato debba essere riconosciuto nel senso che esso ha il dovere di promuovere le condizioni più favorevoli per la maggiore utilizzazione delle forze di lavoro e di stabilire un sistema di protezione sociale per coloro che non siano in grado di lavorare?

4. Ritenete che, a guida del legislatore futuro, ed a garanzia costituzionale del lavoro e dei lavoratori, la Carta costituzionale fissi i principi informativi della legislazione del lavoro, relativi a:

a) la salvaguardia della integrità fisica e morale del lavoratore, attraverso l'igiene e medicina del lavoro, la prevenzione contro gli infortuni ecc.?

b) il diritto dei lavoratori a percepire una retribuzione adeguata alle necessità di vita propria e della propria famiglia secondo il livello del progresso sociale?

c) una integrazione della retribuzione in rapporto al carico di famiglia?

d) il riposo festivo e annuale?

e) gli orari e turni di lavoro, il lavoro straordinario e notturno?

f) tutte le forme di previdenza e assistenza (per infortuni, malattie, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ecc.) che, in un generale piano di protezione sociale, debbono garantire al lavoratore la tranquillità del proprio avvenire, in virtù del presupposto fondamentale della liberazione dal bisogno?

g) la protezione del lavoro giovanile, con il regolamento del tirocinio, dell'apprendistato, la generalizzazione delle scuole di istruzione professionale e di addestramento al lavoro?

h) la protezione del lavoro delle donne e dei fanciulli, con la esclusione da lavori gravosi e pericolosi, con il divieto del lavoro notturno, con il regolamento del lavoro a domicilio e con particolari norme protettive, per le donne, durante il periodo di gravidanza e puerperio, e per i fanciulli, circa l'età minima di ammissione al lavoro?

i) la protezione del lavoro emigrato?

5. Ritenete che, sulla base dei principi fissati dalla Carta costituzionale, un corpo organico di leggi debba disciplinare tutta la materia del lavoro?

6. Ritenete opportuno che la Carta costituzionale proclami il lavoro un dovere sociale?

7. Ritenete che dalla affermazione di questo principio debbano dedursi anche obblighi giuridici, e quali?

8. Siete in ogni caso d'accordo che sia da escludere, come lesiva della dignità umana, ogni forma di lavoro obbligatorio e coatto?

9. Ritenete che debba essere assicurato ai lavoratori stranieri lo stesso

so trattamento fatto ai lavoratori italiani:

- a condizione di reciprocità da parte dei rispettivi Stati?
- incondizionatamente?

SEZIONE II

Organizzazione sindacale - Contratti collettivi - Controversie individuali e collettive - Sciopero - Arbitrato

PRINCIPI GENERALI

1. Ritenete che la nuova Carta costituzionale affermi che le varie categorie professionali, indipendentemente dalla struttura organizzativa, costituiscano unità sociale organica, avente una sfera di finalità proprie, da realizzare attraverso la rappresentanza dalle stesse espressa?

2. La nuova Carta costituzionale dovrà proclamare il diritto dei lavoratori, datori di lavoro, esercenti un'arte, una professione, un mestiere, di organizzarsi in libere associazioni sindacali per la tutela dei propri interessi morali ed economici e per le altre finalità proprie dell'organizzazione sindacale?

Tale diritto dovrà essere riconosciuto anche per i dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici?

3. E dovrà parimenti essere sancito il principio della libertà sindacale, intesa sia sotto l'aspetto della libera e spontanea adesione alle associazioni sindacali, e sia sotto l'aspetto della indipendenza delle medesime da ogni ingerenza dei poteri statali?

ASSOCIAZIONI SINDACALI

4. Dovrà la rappresentanza di ciascuna categoria di lavoratori e datori di lavoro, ai soli fini della stipulazione di contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia giuridica nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria, e delle controversie collettive, essere attribuita:

a) a quell'Associazione che sia unica o che abbia una preminenza di aderenti di fronte al numero degli appartenenti alla categoria?

b) a Giunte rappresentative, nel caso di pluralità, se nessuna singola associazione abbia il requisito di preminenza richiesto nel paragrafo precedente?

c) oppure ad un Sindacato, concepito come ente di diritto pubblico, del quale facciano parte, per legge, tutti gli appartenenti alla categoria, fermo restando il diritto alla costituzione di libere associazioni sindacali per le altre finalità loro proprie?

5. Nel caso di risposta affermativa al n. 4, lett. a) o b), e per le finalità ivi enunciate, dovrà essere prevista una particolare forma di registrazione delle Associazioni sindacali subordinata al concorso di particolari condizioni?

6. Tra tali condizioni vi dovranno essere:

a) la specificazione dei fini dell'Associazione sindacale inerenti al-

la funzione di tutela degli interessi economici e morali della categoria e di contrattazione collettiva?

b) l'indipendenza da qualsiasi partito politico?

c) il diritto di ciascun appartenente alla categoria di iscriversi senza alcuna discriminazione né di razza, né di sesso, né di religione, né di appartenenza a partiti politici?

d) il sistema elettivo nella scelta dei dirigenti rappresentanti dell'associazione, con la garanzia del diritto al voto a tutti e con la rappresentanza proporzionale nei Consigli e Comitati direttivi?

e) la competenza esclusiva dell'assemblea degli iscritti, con maggioranza, di apportare variazioni alle norme statutarie?

f) quali altre condizioni eventualmente si suggeriscono?

7. Deve essere stabilito che le associazioni sindacali registrate debbono essere costituite soltanto o da lavoratori o da datori di lavoro o da liberi esercenti un'arte, una professione o un mestiere?

8. In omaggio al principio della libertà sindacale, dovrà essere ammessa la eventuale registrazione di più associazioni per ciascuna categoria, salvo a riconoscere efficacia giuridica ai contratti collettivi stipulati solo da quella che abbia i requisiti richiesti nel n. 4?

9. La registrazione dovrà essere effettuata:

a) con provvedimento del potere esecutivo (Ministero del Lavoro)?

b) con provvedimento degli appositi organismi collegiali, che potranno essere costituiti nel nuovo ordinamento del lavoro (Consigli nazionali o locali del lavoro)?

10. Qualora in sede di stipulazione di un contratto collettivo o di applicazione dello stesso sorgano contestazioni sull'inquadramento delle categorie rappresentate, ritenete che tali contestazioni debbano essere risolte:

a) dal potere esecutivo (Ministero del Lavoro)?

b) dagli eventuali organi collegiali previsti dall'ordinamento del lavoro?

ANAGRAFE DEL LAVORO

11. Dovrà essere costituita un'anagrafe del lavoro, nella quale debbano essere iscritti, nelle previste categorie, tutti i lavoratori, i datori di lavoro e i liberi esercenti un'arte, una professione o un mestiere; nella quale anagrafe dovranno essere registrate tutte le variazioni nelle occupazioni, le qualifiche professionali raggiunte e l'appartenenza alle varie associazioni sindacali registrate?

CONTRATTI COLLETTIVI

12. I contratti collettivi, stipulati dalle associazioni legittimate, saranno obbligatori di diritto per tutti

gli appartenenti alla categoria?

Oppure avranno bisogno di una convalida del potere esecutivo e degli organismi collegiali previsti dall'ordinamento del lavoro?

13. Dovrà essere prevista la possibilità di regolamenti collettivi, emessi dagli organismi collegiali previsti dall'ordinamento del lavoro, per quelle categorie per la quali non vi siano associazioni registrate?

14. I contratti collettivi dovranno essere registrati e la registrazione dovrà essere preceduta da un esame di merito oppure da un esame semplicemente formale?

CONTRIBUTI SINDACALI

15. Ritenete che i contributi sindacali debbano rimanere volontari?

Nel caso di risposta negativa, ritenete che i contributi obbligatori a carico di tutti gli appartenenti alla categoria debbano essere percepiti:

a) a favore del Sindacato di diritto pubblico, nel caso che sia istituito a norma del n. 4, lett. c)?

b) a favore delle libere associazioni sindacali registrate, sia nel caso di unicità, sia con ripartizione fra le stesse, in caso di pluralità?

CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE E DIRITTO DI SCIOPERO

16. Per le controversie individuali del lavoro bisognerà mantenere la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, oppure si dovranno istituire appositi organismi giurisdizionali?

17. Per le controversie individuali del lavoro, ove non si sia raggiunto il componimento in sede sindacale, dovrà conservarsi l'istituto del previo tentativo di conciliazione da effettuarsi presso gli Uffici del Lavoro da Commissioni miste?

18. Ritenete che il diritto di sciopero debba essere consacrato nella Carta costituzionale o quanto meno nella legislazione sul lavoro?

19. Il diritto di sciopero dovrà essere limitato per il settore dei servizi pubblici?

20. Oppure, nel caso di risposta negativa al n. 18, per le controversie collettive di lavoro, dovrà essere introdotto l'arbitrato obbligatorio?

21. Nel caso di risposta affermativa al n. 18, dovrà essere introdotto l'istituto del preventivo tentativo di conciliazione, da espletarsi obbligatoriamente prima di passare allo sciopero?

22. Dovrà, in ogni caso, essere predisposta una procedura arbitrale, che entrambe le parti abbiano la facoltà di adire?

23. Per le controversie collettive, che abbiano per oggetto esclusivamente l'interpretazione e l'applicazione di norme legali e contrattuali vigenti, si dovrà disporre che es-

se debbano essere obbligatoriamente definite in via arbitrale?

24. Il lodo arbitrale, emesso nei casi di cui ai nn. 20, 22, 23, dovrà avere forza di sentenza, vincolativa ed obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria, cui la controversia si riferisce?

SEZIONE III

Attività dello Stato in materia di lavoro

1. Ritenete che lo Stato debba intervenire, quale regolatore e moderatore, mediante organi specifici di natura amministrativa, per la esecuzione delle norme sul lavoro, per il componimento delle vertenze di lavoro, per tutelare la libertà e i diritti del lavoro, per regolare l'andamento del mercato del lavoro?

2. Ritenete che tali organi debbano consistere:

a) in organi amministrativi del potere esecutivo?

b) in organi collegiali, nei quali siano rappresentate tutte le categorie sociali e tutti gli interessi?

c) in entrambi gli organi, con opportuna specificazione delle rispettive sfere di competenza?

3. Per quanto attiene agli organi del potere esecutivo, ritenete che essi debbano essere costituiti:

a) da un apposito Ministero (Ministero del lavoro)?

b) da organi locali del lavoro?

4. Ritenete che tali organi locali debbano essere istituiti e dipendenti dal Ministero del lavoro, oppure, pur esplicando compiti per conto del detto Ministero, debbano essere organi esecutivi dei Consigli locali del lavoro?

5. Per quanto attiene agli organi collegiali, ritenete che debbano essere istituiti un Consiglio Nazionale del lavoro e Consigli locali del lavoro?

6. Ritenete che tali Consigli debbano essere composti dai rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli esercenti le libere professioni, arti e mestieri:

a) in misura paritetica?

b) oppure in quale proporzione?

7. Ritenete che i componenti dei detti Consigli debbano essere eletti direttamente dalle categorie interessate?

Oppure nominati dal potere esecutivo su designazione delle associazioni sindacali?

8. Ritenete che di tali Consigli debbano far parte funzionari delegati dal potere esecutivo, nelle sue varie branche, e dalle istituzioni di assistenza e previdenza sociale?

Oppure che tali funzionari possano essere chiamati solo a scopo di consultazione?

9. Ritenete che i compiti del Ministero del lavoro e degli organi locali del lavoro debbano essere i seguenti:

Compiti comuni, secondo la rispettiva competenza nazionale o locale:

a) registrare le associazioni sindacali e i contratti collettivi?

b) svolgere opera di mediazione e di conciliazione nelle controversie collettive di lavoro?

c) provvedere a quanto occorra per lo svolgimento della procedura arbitrale, qualora le parti vi facciano ricorso?

d) compiere indagini statistiche e studi sulle questioni di lavoro, disoccupazione, prezzi, emigrazione e migrazioni interne, ed ogni altro aspetto della vita economica e sociale?

e) provvedere al funzionamento dei servizi per l'anagrafe del lavoro?

f) promuovere la previdenza, l'assistenza sociale e l'istruzione professionale, vigilando sui relativi istituti ed enti?

g) quali altri compiti suggerite?

Compiti particolari degli Uffici del lavoro:

a) compiere opera di mediazione di conciliazione in materia di controversie individuali di lavoro, mercè apposite Commissioni miste, istituite presso detti Uffici?

b) dare esecuzione ai deliberati del Consiglio locale del lavoro?

c) fare relazioni periodiche sulla situazione del lavoro al Ministero del lavoro ed al Consiglio locale del lavoro e svolgere le inchieste e raccogliere i dati che potranno essere da quegli organi loro richiesti?

d) quali altri compiti suggerite?

10. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sociali e dei regolamenti e contratti collettivi deve essere affidata agli organi locali del lavoro?

Oppure ad un apposito ispettorato?

11. Ritenete che i compiti dei Consigli del lavoro, secondo la rispettiva competenza nazionale o locale, debbano essere i seguenti:

a) essere sentiti nella registrazione delle associazioni sindacali e dei contratti collettivi di lavoro e decidere dei ricorsi relativi a tali materie?

b) approvare i regolamenti collettivi di lavoro per le categorie per le quali non esistono associazioni sindacali registrate?

c) formare e tenere l'albo degli arbitri per le controversie di lavoro?

d) risolvere le controversie in materia di inquadramento?

e) dettare norme regolamentari e direttive sull'anagrafe del lavoro e sul collocamento dei lavoratori?

f) esprimere il proprio parere sui progetti di legge, regolamenti, nonché decreti ministeriali in materia di lavoro, igiene, previdenza, assistenza sociale, istruzione professionale, emigrazioni e migrazioni interne, provvedimenti contro la disoccupazione e preparare propri rapporti e voti in materia?

g) quali altri compiti suggerite?

Questionario E Collocamento, retribuzione, emigrazione dei lavoratori

SEZIONE I

Collocamento della mano d'opera

1. Ritenete che occorra mantenere una disciplina del collocamento?

2. Ritenete che tale disciplina debba implicare l'avviamento al lavoro dei lavoratori appartenenti alle categorie richieste:

a) secondo l'ordine cronologico d'iscrizione?

b) secondo il carico familiare?

c) secondo altri criteri?

3. Ritenete che debba ammettersi la libera scelta per le categorie implicant mansioni di fiducia o di alta specializzazione?

E per quali altre categorie?

4. Ritenete che il collocamento, quale funzione pubblica, debba essere assolutamente gratuito?

5. Ritenete che debba essere vietata ogni forma di assunzione diretta e di mediatorato privato?

6. Ritenete che la disciplina e la funzione del collocamento debbano essere esercitate:

a) dalle libere associazioni sindacali registrate dei lavoratori?

b) da organi governativi?

c) oppure ritenete che la disciplina e la funzione del collocamento, allo scopo di armonizzare l'interesse pubblico della libertà di lavoro e l'interesse sindacale delle categorie, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, debbano essere esercitate, sotto le direttive ed il controllo dei Consigli del lavoro, dai dipendenti uffici, con l'intervento di Commissioni miste, sia per la qualificazione dei lavoratori, sia per la vigilanza sul funzionamento?

7. Ritenete che in ogni caso, e cioè anche nella ipotesi di risposta affermativa alle lettere a) o b) del quesito n. 6, l'organo preposto al collocamento debba procedere all'accertamento della qualifica del disoccupato col concorso di apposite Commissioni di qualifica?

8. Pensate che la capacità di assorbimento dei lavoratori nelle imprese debba essere lasciata al solo criterio dei datori di lavoro?

9. Oppure che la determinazione di tale capacità debba essere attuata anche con l'intervento dell'Autorità pubblica e delle Organizzazioni sindacali o di altri enti?

10. In particolare, ritenete che alle imprese debba essere prescritta l'assunzione di una quota minima di lavoratori?

11. In caso affermativo quale ente o quali enti dovrebbero determinare tale quota? (Stato, Organizza-

zioni sindacali, Consigli di gestione o altri?)

12. Ritenete che la disciplina delle migrazioni interne e della emigrazione all'estero e in colonie, debba essere attuata unitariamente col collocamento attraverso uno degli organi previsti nel quesito n. 6? Quale altro modo suggerite?

SEZIONE II

Sistemi di retribuzione dei lavoratori

1. Il sistema del salario a cottimo è vantaggioso:

- per il lavoratore?
- per il datore di lavoro?
- per la produzione nazionale?

(Indicare brevemente i motivi della risposta).

Le risposte si riferiscono solo a questo periodo contingente o anche ad un periodo normale?

2. Il sistema del salario a incentivo è vantaggioso:

- per il lavoratore?
- per il datore di lavoro?
- per la produzione nazionale?

(Indicare brevemente i motivi della risposta).

Le risposte si riferiscono solo a questo periodo contingente o anche ad un periodo normale?

3. Il sistema del salario a premio è vantaggioso:

- per il lavoratore?
- per il datore di lavoro?
- per la produzione nazionale?

(Indicare brevemente i motivi della risposta).

Se lo ritenete opportuno, rispondete distinguendo i vari metodi: Rowand, Bedaux, Bayle, ecc.

Le risposte si riferiscono solo a questo periodo contingente o anche ad un periodo normale?

4. La partecipazione agli utili è vantaggiosa:

- per il lavoratore?
- per il datore di lavoro?
- per la produzione nazionale?

(Indicare brevemente i motivi della risposta).

Le risposte si riferiscono solo a questo periodo contingente o anche ad un periodo normale?

5. Ritenete opportuno che la partecipazione agli utili sia disciplinata da speciali norme legislative?

6. La corresponsione di compensi in natura è vantaggiosa:

- per il lavoratore?
- per il datore di lavoro?
- per la produzione nazionale?

(Indicare brevemente i motivi della risposta).

Le risposte si riferiscono solo a questo periodo contingente o anche ad un periodo normale?

7. Il sistema del salario a scala mobile è vantaggioso:

- per il lavoratore?
- per il datore di lavoro?
- per la produzione nazionale?

(Indicare brevemente i motivi della risposta).

Le risposte si riferiscono solo a

questo periodo contingente o anche ad un periodo normale?

8. Ritenete opportuno che l'adozione del sistema a scala mobile sia disciplinato da norme legislative?

E per tutto il salario o per una parte di esso?

9. Avete osservazioni da fare sui sistemi di retribuzione attualmente applicati, ma non considerati nel presente questionario?

Nel caso affermativo quali?

10. Avete suggerimenti o proposte da fare su altri sistemi di retribuzione finora non applicati?

11. In particolare, ritenete opportuno attuare in Italia il sistema di retribuzione a base annua attuato in alcune aziende degli Stati Uniti d'America, che garantisce al lavoratore una retribuzione fissa calcolata su un determinato numero di ore lavorative all'anno?

Nel caso negativo indicare le ragioni che non permetterebbero tale attuazione.

Nel caso affermativo, ritenete opportuno attuare il suddetto sistema in tutte le industrie o solo per determinate categorie di industrie? Se solo per determinate categorie, per quali?

12. Ritenete che l'attuale legislazione sui sistemi di retribuzione e particolarmente quella contenuta nel nuovo Codice Civile sia soddisfacente?

13. Nel caso negativo in quale senso ed entro quali limiti vorreste che la nuova legislazione s'iniziasse?

14. Ritenete opportuno che nella legge costituzionale siano contemplati principi relativi ai sistemi di retribuzione dei lavoratori?

15. Ritenete che le coalizioni delle imprese (trusts, cartelli, ecc.) siano vantaggiose per gli operai delle imprese coalizzate?

16. E che tali coalizioni siano vantaggiose per gli operai delle imprese non coalizzate?

17. Ritenete che la protezione doganale di determinati rami produttivi sia vantaggiosa per gli operai che lavorano in tali rami?

18. E che tale protezione sia vantaggiosa per gli operai che lavorano nei rami produttivi non protetti?

19. Nel caso di risposta affermativa ad uno o più dei quattro quesiti precedenti, specificare se l'eventuale vantaggio vada riferito alla misura della retribuzione o alla stabilità dell'impiego o a entrambe.

20. Avete speciali osservazioni da fare intorno ai quesiti nn. 15, 16, 17, 18?

SEZIONE III

Emigrazione

PREMESSA. — Nelle condizioni attuali del mercato internazionale del lavoro, dato l'atteggiamento generalmente assunto dai Paesi di immigrazione e data la necessità di una completa ed efficace tutela giuridica economica e sociale degli emi-

granti, si ritiene indispensabile l'intervento dello Stato per disciplinare l'emigrazione nei suoi vari aspetti e nei suoi vari stadi, dovendo sempre, anche nella migliore delle ipotesi, condizionare la libertà di emigrazione alla possibilità di immigrazione.

D'altra parte la politica di un Paese di emigrazione, essendo in gran parte dipendente dalla politica dei Paesi di immigrazione, viene necessariamente condizionata e completata da accordi presi fra i Paesi interessati onde stabilire, di comune accordo e nell'interesse degli emigranti, i limiti, le condizioni e le modalità in cui il movimento può svolgersi.

Nel rispondere alle domande ci seguono, l'interrogato vorrà quindi tener conto delle predette considerazioni.

1. In previsione che il nuovo Stato democratico italiano abbia a adottare una determinata politica nei riguardi dell'emigrazione, si ritiene, specie nel vostro settore, ci l'esodo di un importante contingente di lavoratori verso l'estero costituisca per il Paese un vantaggio?

Oppure un danno?

Per quali ragioni?

2. Indipendentemente dal quesito precedente, si ritiene che la politica italiana di emigrazione — nei limiti consentiti dalla politica restrittiva dei Paesi di destinazione e dalla necessità di salvaguardare gli interessi degli emigranti — dovrebbe essere ispirata alla maggiore libertà possibile?

Oppure tale politica dovrebbe tendere ad ostacolare ogni espatrio?

Oppure, al contrario, tale politica dovrebbe favorire e promuovere gli espatrii?

Per quali motivi?

3. Tale giudizio va inteso per tutte le forme di emigrazione?

Ovvero solamente per quella carattere permanente?

O per quella a carattere temporaneo?

O per quella a carattere stagionale?

• Oppure verso determinati Paesi? Quali?

4. Una politica di libertà relativa e d'incoraggiamento dovrebbe essere adottata al più presto?

Oppure dovrebbe essere differita a causa delle contingenti necessità di ricostruzione del Paese e delle probabili condizioni della nostra produzione industriale o agricola?

5. Vi sono, nel settore di vostra competenza, alcuni rami di attività produttiva che richiederebbero, per un determinato periodo, il diffonderimento di una simile politica di libertà o di incoraggiamento all'emigrazione? Quali?

6. Qualora da parte dei Paesi di immigrazione venissero richiesti da lavoratori qualificati, specializzati

dei tecnici, sia per l'industria, sia per l'agricoltura, vi è nel vostro settore la possibilità di dar seguito a tale domanda?

Ovvero ritenete che l'espatrio di tali lavoratori sarebbe tale da portare pregiudizio all'attività produttiva nazionale?

Nell'impossibilità di soddisfare le richieste straniere, ritenete necessario ed utile che si proceda ad una istruzione tecnica e professionale dei candidati all'emigrazione, per dare questi la possibilità di emigrare?

7. Qualora venisse adottata una politica di libertà relativa o di incoraggiamento all'emigrazione ritenete che l'espatrio dei lavoratori — sia individualmente sia collettivamente — debba comunque avere luogo solo in base ad un contratto di lavoro che dia le dovute garanzie sulle condizioni di vita e di lavoro nel Paese straniero?

8. Credete che l'espatrio delle famiglie che si intendono accompagnare o raggiungere il loro congiunto all'estero dovrebbe aver luogo — sempre ammesso che la loro immigrazione nel Paese di destinazione sia consentita — liberamente senza speciali formalità da parte delle Autorità italiane?

9. Ritenete che per l'espatrio dei nostri connazionali sia sufficiente richiedere al Paese di destinazione delle garanzie che assicurino per lo meno l'assoluta parità di trattamento dei nostri lavoratori con quelli nazionali?

Oppure dovrebbero essere richieste anche altre garanzie?

Quali?

10. Qualora l'espatrio avesse per scopo la colonizzazione di terre incolte e quindi avesse certamente un carattere permanente, ritenete che per il lavoratore e la sua famiglia dovrebbero chiedersi delle garanzie speciali soprattutto se l'impresa di colonizzazione è straniera e non ufficiale?

Quali?

(Ad esempio: garanzie per il reclutamento dei coloni per la concessione e sistemazione dei terreni da mettere in valore, per le condizioni del finanziamento, per i diritti e i doveri dell'impresa di colonizzazione e dei coloni, ecc.).

11. Ritenete che l'organizzazione sindacale dovrebbe essere chiamata a partecipare alla preparazione ed alla conclusione degli accordi generali o particolari ed alla stipulazione dei contratti di lavoro, sia con la corrispondente organizzazione sindacale, sia con le autorità ufficiali, sia con i datori di lavoro del Paese d'immigrazione?

12. Ritenete opportuno che un rappresentante del Paese straniero e dei datori di lavoro stranieri assistano e partecipino alle operazioni di reclutamento e soprattutto di selezione dei lavoratori per il loro collocamento all'estero?

Oppure ritenete che tali operazioni dovrebbero essere svolte unicamente dai competenti organi nazionali?

13. Data l'importanza che l'emigrazione ha presentato in passato e che potrebbe costituire anche in avvenire per l'economia generale dell'Italia e per la sua politica estera, ritenete opportuna la costituzione di un organo ufficiale e speciale (Commissariato), incaricato di coordinare, sovrintendere, organizzare tutta la molteplice attività che ha attinenza con l'emigrazione?

Oppure ritenete preferibile mantenere l'organizzazione attuale che comporta la suddivisione dei compiti fra Ministero del Lavoro e Ministero degli Affari esteri?

14. Nell'un caso come nell'altro ritenete opportuna la creazione di un organo collegiale con potere consultivo (Consiglio superiore), nel quale sarebbero chiamati a far parte rappresentanti dei Ministeri interessati anche indirettamente all'emigrazione, assieme a personalità particolarmente versate in materia?

In tale organo consultivo dovrebbero essere rappresentate anche le associazioni sindacali?

15. Nell'un caso come nell'altro di cui al n. 13 e supposto che l'opera delle autorità ufficiali comprenda anche l'attività di assistenza e di preparazione degli emigranti, ritenete che l'intervento diretto dello Stato dovrebbe essere fiancheggiato e completato da quello di Enti privati a carattere religioso, sociale, filantropico e professionale?

16. Qualora l'organo ufficiale di cui al n. 13 venisse creato, ritenete che esso dovrebbe occuparsi anche del reclutamento e della selezione dei lavoratori per l'estero, per tramite dei suoi organi periferici?

Oppure ritenete che tali operazioni dovrebbero aver luogo unicamente per tramite dei normali organi pubblici di collocamento?

Questionario O Organizzazione dell'impresa

SEZIONE I

Partecipazione dei lavoratori all'organizzazione dell'impresa

1. Ritenete che, per le esigenze di carattere morale, sociale ed economico della vita del nuovo Stato democratico italiano, sia opportuno che i lavoratori partecipino alla responsabilità direttiva del processo produttivo e delle altre attività economiche?

2. Ritenete, tuttavia, che questa partecipazione debba essere limitata a determinati rami e forme ed esclusa in altri rami dell'attività economica, e in quali?

3. Ritenete, che per attuare tale partecipazione dei lavoratori alla responsabilità direttiva nel processo produttivo, sia necessario:

a) istituire i Consigli di gestione?

b) ammettere la rappresentanza dei lavoratori a partecipare ai Consigli di amministrazione?

c) ammettere la partecipazione di essi ad ambedue le forme?

4. Ritenete che il principio di cui al n. 1 debba essere sancito nella Carta costituzionale?

5. Ritenete che i Consigli di gestione debbano esistere solo in aziende di una certa importanza?

— con quali dipendenti?

— con quale capitale minimo?

(Nota: Il C.L.N.A.I. prevede l'istituzione di Consiglio di gestione nelle aziende di almeno 300 dipendenti e aventi almeno 5 milioni di capitale).

6. A vostro avviso, la composizione del Consiglio di gestione deve risultare da rappresentanti del capitale e dei lavoratori, e in quale proporzione?

7. Ritenete che i rappresentanti dei lavoratori debbano essere eletti:
— dal complesso dei lavoratori?
— per categorie (operai, impiegati, tecnici)?

8. Come deve essere attribuita la presidenza?

9. Quali debbono essere i poteri del presidente?

10. Definite quali poteri devono avere i Consigli di gestione:

— poteri deliberativi?

— poteri consultivi?

— poteri in materia tecnica?

— poteri in materia finanziaria?

— poteri in materia commerciale?

— poteri nell'organizzazione del lavoro?

11. Nel caso di grandi complessi aziendali, deve esistere:

— un Consiglio di gestione centrale?

— un Consiglio di gestione per stabilimento?

12. Ritenete che i Consigli di gestione possano contribuire al miglioramento della produzione:

— dal punto di vista tecnico?

— dal punto di vista amministrativo?

— dal punto di vista economico?

— dal punto di vista degli investimenti?

13. Ritenete che i Consigli di gestione possano contribuire a migliorare i rapporti fra capitale e lavoro?

14. Ritenete che i Consigli di gestione possano produrre un progresso della capacità dei lavoratori come massa e come singoli?

15. Ritenete che si possa mantenere la tutela dei segreti di fabbrica in regime di Consigli di gestione?

Partecipazione ai consigli di amministrazione

16. In caso di risposta affermativa alle domande di cui al n. 3, lettere b) e c), pensate che i lavoratori debbano essere rappresentati nei Consigli di amministrazione di tutte le società anonime, oppure soltanto in quelle di imprese al cui capitale partecipino lo Stato ed altri Enti pubblici?

17. I rappresentanti dei lavoratori nei Consigli di amministrazione dovranno avere:

- voto deliberativo?
- voto consultivo?

18. Pensate che i rappresentanti dei lavoratori in seno ai Consigli di amministrazione, in deroga all'attuale regime giuridico delle società anonime, debbano essere eletti direttamente dai lavoratori o designati dai Consigli di gestione?

Commissioni interne

19. Ritenete che l'istituzione delle Commissioni interne, che adempiono alle funzioni di tutela dei lavoratori nell'ambito dell'azienda e che nello stesso tempo regolando i rapporti fra le maestranze e l'impresa contribuiscono così al buon andamento della produzione, debba essere sancita dalle leggi organiche sul lavoro?

20. Ritenete che la prassi e gli eventuali futuri accordi intersindacali determinanti i compiti e le modalità di funzionamento delle Commissioni interne debbano avere efficacia giuridica?

21. Ritenete che l'istituzione delle Commissioni interne debba sussistere in tutti i settori del lavoro compresa l'amministrazione dello Stato e degli altri Enti pubblici ed in caso affermativo, con quali particolari modalità per il pubblico impiego?

22. Ritenete che in quelle aziende ove non sia prevista l'istituzione dei Consigli di gestione i compiti delle Commissioni interne debbano essere ampliati affidando ad esse, con carattere consultivo, alcune delle attribuzioni dei Consigli di gestione, e quali?

23. Ritenete che, in vista della unitarietà degli interessi dei lavoratori nell'ambito dell'impresa e del buon andamento dell'azienda, la Commissione interna debba essere unica per tutti i lavoratori della azienda?

24. Ritenete che l'elezione dei suoi componenti debba aver luogo globalmente da parte di tutti i lavoratori o per categorie (operai, impiegati, tecnici)?

SEZIONE II Organizzazione nazionale del lavoro

Premesso: 1° che nelle attuali condizioni dell'economia italiana, tenuto conto anche del livello tecnico della produzione straniera, occorre tendere a una maggiore razionalizzazione della nostra produzione; 2° che l'organizzazione scientifica del lavoro deve comprendere la salvaguardia del lavoro stesso escludendo quelle forme di razionalizzazione che diminuiscono il lavoro fisicamente, moralmente e tecnicamente.

1. Ritenete che, nel campo della razionalizzazione aziendale del lavoro, debba intervenire:

a) esclusivamente il dirigente tecnico?

b) anche la rappresentanza dei lavoratori al duplice fine di tutelare l'integrità fisica e psichica del lavoratore da ogni eccessivo sfruttamento e di dare il contributo di esperienza dei lavoratori alla scelta dei sistemi più adatti di razionalizzazione?

c) un organo di carattere pubblico?

2. Nel caso previsto alla lettera b) quali organi debbono intervenire:

- a) Consigli di gestione?
- b) Commissioni interne?

3. In quali forme e con quali poteri?

4. Nel caso di razionalizzazione che interessi un intero settore produttivo ritenete che debba essere creato un organo di studio e di coordinamento?

5. Pensate che tale organo debba essere formato:

a) dai rappresentanti sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori?

b) anche da delegati del Governo?

6. Ritenete che debba essere istituito sulla base prevista al n. 5 un organo nazionale di studio e di coordinamento della razionalizzazione del lavoro?

7. Ritenete che il lavoratore debba beneficiare dell'aumento di rendimento del lavoro conseguente alla razionalizzazione del lavoro stesso?

SEZIONE III Cooperazione

Premesso che il movimento cooperativistico deve essere favorito:

a) per i fini sociali cui tende;

b) quale contributo popolare alla ricostruzione e alla lotta contro la speculazione?

1. Ritenete che nella Carta costituzionale e, quanto meno, nella legislazione organica sul lavoro, debba essere sancito il principio della libertà cooperativa?

2. Con quali mezzi pensate debba essere favorito il movimento cooperativistico?

a) con esenzioni fiscali?

b) con crediti da parte dello Stato e di altri Enti pubblici e di appositi organismi creditizi?

c) con preferenza nelle concessioni di lavori pubblici e nella gestione di servizi di pubblica utilità?

d) con agevolazioni nei trasporti?

e) con quali altri eventuali mezzi?

3. Ritenete che possa essere affidato direttamente alle cooperative di consumo il compito di distribuire generi contingentati e tesserati in sostituzione degli organismi attualmente esistenti (Se. Pr. Al., ecc.)?

4. Ritenete che l'attuale regolamento per la costituzione delle cooperative sia congruo?

5. Ritenete sia necessario istituire una registrazione delle cooperative per la salvaguardia della natura stessa del movimento cooperativo, degli interessi pubblici, degli interessi degli associati?

6. Pensate che tale registrazione debba essere subordinata all'accertamento di determinati requisiti e particolarmente:

a) che l'iscrizione alla cooperativa sia aperta e libera?

b) che la cooperativa non abbia carattere speculativo (per esempio: una sola azione per ogni socio, limitazione del diritto del socio al rimborso della sola quota versata sul capitale sociale indivisibile, limitazione dei dividendi, ecc.)?

c) che l'ordinamento interno della cooperativa sia democratico?

d) quali altri eventuali requisiti?

7. Pensate che la registrazione debba essere effettuata:

a) con provvedimento del potere esecutivo?

b) con provvedimento di appositi organismi collegiali cooperativistici?

8. Ritenete necessario che, per il buon andamento delle cooperative, per la tutela della buona fede dei terzi contraenti, degli interessi pubblici e dei singoli associati, debba essere esercitato un controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria?

9. In caso di risposta affermativa, da parte di quali organi:

a) del potere esecutivo?

b) dell'autorità giudiziaria?

c) di appositi organi collegiali cooperativistici?

10. Pensate che debba essere favorita la costituzione di concorsi tra le cooperative per la gestione dei servizi comuni?

11. Pensate che per favorire lo sviluppo del movimento cooperativistico debba essere accelerato il processo di coordinamento di tutte le attività delle cooperative?

12. Pensate che debba essere evitata la concorrenza tra le cooperative per fini extra economici, e con quali mezzi?

Attività della Costituente francese

• Dopo l'approvazione della Costituzione, l'Assemblea si è riunita nuovamente il 23 aprile e, dopo aver adottato rapidamente lo scioglimento dei comitati d'organizzazione e degli uffici professionali, ha iniziato l'esame del progetto di legge relativo alla nazionalizzazione di alcune società di assicurazioni.

Il relatore *Maurice Mornet* (S.F.I.O.) ha dichiarato che il progetto ha per scopo, da un lato, di sottrarre l'industria delle assicurazioni alle influenze finanziarie che potrebbero utilizzare gli importanti capitali gestiti per fini che non abbiano alcun rapporto con la copertura dei rischi, d'altro lato di restituire all'assicurazione il suo vero carattere di servizio pubblico. Nella discussione generale i rappresentanti comunisti, socialisti e radicali si sono pronunciati in favore del progetto. *Pierre Truffant* (M.R.P.) ha messo in guardia contro il pericolo dello smarrimento delle assicurazioni francesi in settore libero, settore nazionalizzato e settore straniero. Il giorno seguente ha avuto luogo il dibattito sui singoli articoli del progetto che è stato definitivamente adottato con 487 voti contro 63.

Il progetto prevede che il 1° luglio quindici società di assicurazioni passeranno sotto il controllo dello Stato e verranno amministrate da un Consiglio nazionale delle assicurazioni. Sarà istituita anche una Cassa centrale di riassicurazione ed è stato fissato che il tasso massimo delle cessioni obbligatorie a questa Cassa sia del 10%.

• Nella seduta notturna dello stesso 24 aprile sono stati adottati:

1) un progetto di legge organica sulla composizione e la competenza del Consiglio economico. Alcuni emendamenti proposti dall'M.R.P. tendenti a dare una rappresentanza più forte alle associazioni familiari e ai contadini, sono stati respinti.

2) alcune modificazioni alla legge organica sull'Alta Corte di Giustizia, tra le quali la principale è quella che stabilisce che la votazione dei giudici dell'Alta Corte sarà segreta, anziché per appello nominale, come era previsto dal progetto;

3) Un progetto di legge che modifica l'ordinanza del 22 febbraio 1945 relativa ai comitati d'impresa.

Diversi altri progetti sono stati votati il giorno successivo, tra cui: 1) un progetto di legge relativo al sistema elettorale, alla composizione, al funzionamento e alla competenza delle assemblee locali dei territori d'oltremare.

Il progetto afferma l'autonomia delle assemblee locali riguardo all'esecutivo locale. Altre disposizioni caratteristiche riguardano la soppressione dei poteri di scioglimento di cui disponevano i governatori e l'estensione delle attribuzioni delle assemblee in materia d'imposte.

L'Assemblea Costituente ha inoltre deciso che entro il termine massimo di due mesi dopo il referendum previsto dalla legge 2-11-45 gli elettori dei territori d'oltremare saranno consultati sull'approvazione o meno della Costituzione.

2) Un progetto relativo all'elezione dei membri del Consiglio dell'Unione francese, composto di 150 consiglieri

per i dipartimenti metropolitani e extra-metropolitani e 90 consiglieri per i territori d'oltremare.

Transitoriamente, i consiglieri della prima categoria saranno eletti da delegati designati a rappresentanza proporzionale, senza *panachage* né voto preferenziale, per ogni dipartimento in ragione di 1 per 10.000 abitanti. L'elezione avrà luogo nel quadro dell'*arrondissement* e sono previsti dei frazionamenti in modo che nessuna lista comprenda più di 15 candidati. La differenza tra il numero dei delegati così determinati nell'insieme degli *arrondissements* o sezioni e il numero totale dei delegati dipartimentali sarà ripartita tra gli *arrondissements* secondo l'importanza dei resti.

L'elezione dei consiglieri avverrà nell'ambito delle regioni, sempre a rappresentanza proporzionale.

Un nuovo statuto dei funzionari

Maurice Thorez ha presentato al Consiglio dei Ministri, che lo ha definitivamente approvato nella seduta del 19 aprile, un nuovo statuto dei funzionari. Tale statuto prevede una profonda riforma dell'amministrazione.

Le sue disposizioni si applicano ai funzionari propriamente detti, esclusi i militari e i magistrati. I funzionari saranno divisi in tre categorie: la *secondaria*, per i lavori materiali; la *principale*, per l'esecuzione dei compiti amministrativi; la *superiore* alla quale spetteranno le attribuzioni di concetto, di controllo e d'inchiesta.

Queste categorie saranno uniformate e democratizzate nel loro reclutamento, al quale oggi in Francia ogni amministrazione procede secondo regole proprie.

La sola scuola di amministrazione fornirà i quadri dei funzionari; in essa gli alunni, selezionati da una serie di concorsi, riceveranno gratuitamente, oppure aiutati da borse di studio, una formazione tecnica moderna con le specializzazioni utili.

L'avanzamento avrà luogo essenzialmente a scelta, e non più ad anzianità. Il quadro d'avanzamento, per ordine di merito, sarà compilato a cura di *commissioni paritarie*, composte per metà di rappresentanti eletti dal personale e per metà di rappresentanti dell'amministrazione. Queste controlleranno pure le destinazioni, le sanzioni e le note stesse del personale le quali si ispireranno a norme razionali e saranno oggetto di una « perequazione » nazionale allo scopo di eliminare le ingiustizie commesse dai capi servizio. Una

Commissione superiore, anch'essa paritaria, deciderà in appello. Quanto ai territori d'oltremare, ognuno di essi designerà, a scrutinio di lista e a maggioranza relativa, tanti delegati quante volte la sua popolazione conta il numero di 100.000 abitanti; l'elezione dei consiglieri da parte dei delegati avrà luogo egualmente a maggioranza relativa.

• Anche l'ultimo giorno di attività dell'Assemblea Costituente, il 26 aprile, è stato particolarmente laborioso. Sono stati approvati più di 20 progetti. Le decisioni più importanti riguardano l'adozione di un progetto di legge relativo all'apertura e all'annullamento dei crediti sull'esercizio 1946; un progetto di generalizzazione della sicurezza sociale; la nazionalizzazione della Banca d'Algeria e delle miniere di carbone. Dopo l'approvazione di quest'ultimo progetto, il Presidente *Vincent Auriol* ha dichiarato chiusa la sessione dell'Assemblea Nazionale Costituente.

Commissione superiore, anch'essa paritaria, deciderà in appello.

Il pieno diritto sindacale è riconosciuto ai gruppi di funzionari.

Gli stipendi iniziali saranno fissati al 120 per cento del salario minimo vitale, valutato da una commissione economica secondo l'indice dei prezzi. Vi saranno tre scale definite ai seguenti coefficienti.

Media degli stipendi iniziali: categoria secondaria, 1; principale, 1,75; superiore, 2,5. Tra gli stipendi estremi di ogni categoria ci sarà un rapporto di 1:2 al minimo, di 1:4 al massimo.

Infine la Direzione del personale e del materiale, che esiste attualmente in ogni Ministero o Istituto, sarà soppressa, o almeno notevolmente ridotta: le sue attribuzioni saranno trasferite ad una « centrale » unica: il *segretariato generale della funzione pubblica*, posto sotto l'autorità di un Ministro che si occuperà di tutto il personale dello Stato.

Il segretariato generale concentrerà tutti gli atti e le note caratteristiche, assicurerà il reclutamento e la attribuzione dei *premi di rendimento individuale e collettivo*.

« Rivalorizzare » la funzione pubblica, migliorare la competenza e la efficienza dei funzionari, semplificare, nazionalizzare, economizzare: tali sono gli scopi proclamati da questo vasto progetto. Nell'esposto si dichiara che la creazione del segretariato generale non indebolisce affatto il potere di decisione dei ministri che vedono anzi rinforzata la loro autorità nel proprio dipartimento. Lo statuto prevede infatti la facoltà da parte dei ministri di scegliere i propri direttori all'interno dei quadri dell'amministrazione.

Rassegna della stampa

DECENTRAMENTO E AUTONOMIA

S. Iacini (*Idea*, marzo 1946), dopo aver affermato che non è vero che l'unità d'Italia sia da attribuirsi unicamente alle mire annessionistiche della Corona piemontese, e dopo aver asserito che l'idea unitaria ha avuto in Italia il suo primo apostolo in Giuseppe Mazzini, scrive che l'autonomia regionale oggi reclamata dalla maggior parte della nazione può essere concepita in vari modi, dei quali alcuni perfettamente compatibili con l'unità nazionale, altri no. Occorre quindi, afferma l'autore, precisare il significato esatto delle espressioni *separatismo*, *federalismo*, *regionalismo*, *decentramento amministrativo*. Solo allora ognuno potrà assumere la propria posizione di fronte a questo problema che investe la struttura e la costituzione dello Stato.

Separatismo è la tendenza a strappare una o più provincie dal territorio nazionale per costituirle in stato indipendente. Malattia endemica questa nel vecchio regno delle due Sicilie, che ha trovato modo di manifestarsi nuovamente nel tempo presente. Tuttavia tutti i partiti dell'isola si sono dichiarati contrari a questo moto fratricida, auspicando invece un decentramento che ha trovato nella Consulta siciliana la sua prima concreta espressione. Non sembra che un vero e proprio separatismo possa allignare in altre parti d'Italia; in ogni caso il solo modo di combatterlo efficacemente, e prevenirlo consiste nel largire a tutte le regioni la massima autonomia, compatibile con la piena e unitaria sovranità dello Stato.

Federalismo, nel periodo del risorgimento era chiamato il movimento tendente a stringere in una unità nazionale i vari stati in cui la penisola era suddivisa, sacrificando il meno possibile della loro rispettiva sovranità e lasciando a ciascuno di essi la propria struttura. Bisogna riconoscere, afferma l'autore, che fino al 1848 la soluzione federalistica era la sola forma ragionevole di unificazione nazionale. Ma raggiunta questa in altro modo, l'amore della Patria ridotta ad unità impedi sempre che una soluzione federalistica venisse seriamente esaminata e discussa in Italia, dato che essa avrebbe potuto alimentare l'opposizione contro la raggiunta unità dei vari sovrani spodestati e, particolarmente, del re di Napoli e di Pio IX.

La stessa preoccupazione si oppose anche a quella soluzione *regionalistica* che uomini insigni, compreso Cavour, consideravano come indispensabile. In che cosa consista questo *regionalismo* allora auspicato può desumersi dal pensiero dello statista Stefano Iacini, per il quale né il sistema parlamentare né il suffragio universale sono conciliabili con l'accentramento amministrativo, postulando essi l'attribuzione agli organi centrali dello Stato dei problemi politici e l'istituzione di una magistratura suprema, incaricata di vigilare sulla osservanza delle leggi costituzionali e amministrative, e l'attribuzione delle altre funzioni ai parlamenti regionali. Questa concezione, prosegue l'autore,

è più viva che mai oggi che mezzo secolo di vita unitaria ha allontanato il pericolo di una frattura nella compagine dello Stato. E più vive che mai sono oggi le riserve poste dallo Iacini, all'attuazione del regionalismo: in ciascuna regione deve essere un rappresentante del potere centrale che attui regionalmente le direttive di politica generale del governo pur senza intromettersi nell'amministrazione, mentre i parlamenti regionali non devono occuparsi comunque di legislazione o di politica.

Quanto al primo punto si può osservare che non è possibile passare senza transizione da un sistema accentrato al massimo a un sistema talmente decentrato da non permettere al governo di fare sentire la propria voce nelle provincie. La seconda riserva poi trova un precedente in uno dei più perfetti sistemi decentrati conosciuti: quello della vecchia Austria.

Il *decentramento amministrativo* è poi una ulteriore attenuazione del sistema che potrebbe essere applicato a quelle regioni d'Italia non ancora mature per un decentramento regionale vero e proprio e bisognose di largo aiuto da parte del governo centrale.

Queste chiarificazioni di concetti, conclude l'autore, possono contribuire a evitare pericolosi slittamenti, salvaguardando l'unità del paese e avviando l'Italia, attraverso il decentramento regionale ad una nuova era di prosperità, di ordine e di pace.

R. Grieco (*Rinascita*, marzo 1946), dopo aver respinto l'accusa di statolatria che alcuni fanno ai comunisti, ignorando, egli afferma, che la dottrina comunista è proprio quella che vuole la soppressione dello Stato, critica la posizione di coloro che in materia di struttura dello Stato auspicano una soluzione federalista. Non è esatta, prosegue l'autore, l'affermazione dei federalisti secondo la quale le cause fondamentali dei nostri mali nazionali sarebbero nel fatto che lo Stato sorto dalla rivoluzione nazionale del secolo scorso fu unitario e non federale, onde occorrerebbe oggi creare uno Stato federale per meglio riorganizzare la nostra vita economica, culturale politica e per premurarci da ritorni offensivi della reazione. In realtà le gravi debolezze dello Stato sorto dalla rivoluzione nazionale non derivano dal fatto che il nuovo stato nazionale fu unitario, ma dal modo come l'unità fu raggiunta, unità che fu la conseguenza del compromesso tra i gruppi borghesi e i gruppi reazionari della grande proprietà fondiaria, e non unità reale che attingesse dalle masse popolari, che avrebbero dato al moto nazionale quel forte accento sociale, condizione prima per la creazione di un solido Stato democratico.

Secondo G. Pierangeli (*Critica politica*, aprile 1946), dalle deliberazioni della Costituente, non potrà nascere lo Stato federale auspicato. Per giungere ad esso è indispensabile prima realizzare le autonomie locali e queste saranno realizzate in quanto esistono nel paese forze concrete che effettivamente vogliono queste autonomie.

La sola cosa pratica che potrebbe fare la Costituente, sarebbe il riconoscimento delle antiche libertà per i comuni, con il diritto di federarsi fra loro nel modo più opportuno e con l'abolizione dei prefetti e degli organi periferici dei Ministeri.

Fissate nella carta costituzionale queste direttive di massima, la struttura dello Stato si formerà gradualmente, adeguandosi ai bisogni e alle necessità della vita italiana, in cui l'agricoltura deve riprendere il suo posto e la periferia deve emanciparsi dal centro.

Per alcune regioni italiane però, ove il problema delle autonomie è in uno stato più avanzato di soluzione (Valle d'Aosta, Venezia Giulia, Venezia Tridentina, Sicilia e Sardegna) la questione è posta in termini più concreti e quindi non potrà bastare un riconoscimento generico del diritto alle autonomie locali.

E' dubbio che la Costituente sia in grado di risolvere questo compito, dato che nella scelta dei candidati e nella loro selezione la parola decisiva toccherà non alla campagna, che nulla ha da sperare dall'accentramento statale, ma alla città, con mentalità prevalentemente antirurale. Gli uomini con senso pratico che giungeranno alla Costituente saranno relativamente pochi e dovranno molto lottare per vincere tutte le incomprensioni: ma basterà che nella Carta costituzionale si segni una direttiva autonomista e che nei comuni conquistati dai partiti di sinistra si vogliano veramente fare gli interessi locali, perché il rinnovamento della vita italiana sulla base dei liberi Comuni si attui gradualmente, e ci porti allo Stato federale.

L. Einaudi (*Risorgimento liberale*, 12 aprile 1946), afferma che per orientarsi nella scelta che ogni italiano dovrà fare il 2 giugno, occorre esaminare se è vero il contrapposto tra una monarchia accentratrice e una repubblica decentrata, ovvero tra una monarchia la quale sarebbe informata al principio di far discendere l'autorità da un centro unico, a spese dell'autonomia legislativa, ed amministrativa degli enti locali, ed una repubblica ispirata, se non al principio puro federalistico almeno a quello di una larga autonomia di poteri agli enti locali, dalla regione alla comunità ed ai Comuni. In tal caso molti dovrebbero dichiararsi senz'altro per la repubblica.

Ma, afferma l'autore, occorre riconoscere che non esiste alcun motivo razionale perché la monarchia debba essere necessariamente accentratrice e statolatra e la repubblica invece amante delle autonomie locali ed aliena dalla statolatria. Monarchie e repubbliche invece, posso dar vita indifferentemente all'una e all'altra forma di governo tanto è vero che esiste una repubblica francese fortemente decentrata e una repubblica svizzera altrettanto fortemente decentrata, mentre è esistita dal 1860 al 1914 una monarchia italiana accentrata e una monarchia austriaca nella quale ognuna delle terre dell'impero aveva larghi poteri legislativi e amministrativi.

Il problema non si risolve dunque facendo appello a principi razionali: monarchia e repubblica potendo idealmente ricongiungersi ad ognuno dei due principii opposti in materia

Rassegna della stampa

di distribuzione di poteri fra il governo centrale e quello locale.

Se invece si ricorre alla storia si può notare come fino al 1798, anno in cui la dinastia dei Savoia fu costretta dai francesi a rifugiarsi in Sardegna, la monarchia sabauda era stata rispettosa delle autonomie locali, mentre nel 1814, all'epoca della restaurazione, la stessa monarchia governò a mezzo di intendenti e prefetti su uno Stato tutto uniforme, diviso in intendenze e province tutte eguali l'una all'altra e prive di vita autonoma.

Sino al 1798 la monarchia sabauda poteva essere considerata come una unione di Stati, tenuti insieme dal legame personale della sudditanza verso il medesimo sovrano, che non legiferava e non comandava uniformemente in tutti i suoi Stati. Nel Piemonte propriamente detto e nelle provincie di nuovo acquisto, l'editto regio acquistava valore di legge solo dopo che era stato registrato dal Senato e dalla Camera dei Conti residente in Torino, ma per poter aver valore negli altri territori del regno occorreva che fosse registrato dai rispettivi Senati e Camere dei Conti che lo respingevano se contrario alle consuetudini e ai privilegi locali o ai patti di dedizione. E in tal caso solo dietro l'insistenza l'editto veniva registrato, con l'annotazione delle obiezioni fatte e dell'avvenuta registrazione su comando del Principe. In ognuno degli Stati componenti il regno vi erano poi, accanto ai Senati o alle Camere dei Conti, consigli cittadini, corporazioni d'arti e mestieri, ciascuno elettivo, con poteri derivati dall'appartenenza a determinati ceti o dalla cooptazione dei pari. Certamente, prosegue l'autore, la casa Savoia perseguiva una sua politica di accentramento, ma era una politica non dissimile da quella che oggi perseguono i governi centrali della Svizzera e degli Stati Uniti, imposta dalle necessità tecniche di avere una polizia unificata, un solo esercito, un solo servizio postale, il che non viola ma anzi esalta i principii federalisti delineando bene i confini tra poteri centrali e Enti locali.

Se poi, alla restaurazione, lo Stato sabauda risorse accentrato, fu causa della rivoluzione francese e di Napoleone che abituarono gli abitanti del regno al vantaggio di vivere in un grande Stato, senza alcuna colpa, in ciò, della dinastia sabauda.

La risposta storica al quesito posto, conclude l'autore, è dunque una sola: l'ordinamento accentrato del Governo oggi malauguratamente esistente in Italia non è dovuto alla monarchia sabauda, la quale sinché operò conformemente alle sue tradizioni fu ad esso repugnante. Esso è il frutto della rivoluzione francese e soprattutto della tirannia napoleonica. Il nefasto ordinamento prefettizio si perpetuò poscia in Piemonte, per volontà dei popoli e fu esteso in Italia, contro la volontà del conte di Cavour, dalla paura degli uomini di Stato italiani, in prevalenza non piemontesi, i quali videro a gran torto nelle autonomie locali un pericolo per l'unità nazionale.

RASSEGNA POLITICA

Dal 29 aprile al 3 maggio si è tenuto in Roma il III Congresso Nazionale del Partito Liberale Italiano.

I problemi del futuro ordinamento costituzionale dello Stato sono stati svolti nella relazione di Guido Astuti. Il relatore sostiene la necessità che la dichiarazione dei diritti, facendo tesoro delle esperienze contemporanee, contenga precise norme giuridiche, che assicurino le tradizionali libertà dell'uomo e del cittadino. Precise garanzie dovranno assicurare le libertà di riunione e di associazione, la libertà sindacale e la libertà di pensiero e di opinione, escludendo ogni forma abusiva di sequestro e di censura. Per quanto riguarda la libertà religiosa, nei suoi due momenti di libertà di coscienza e di libertà di culto, il relatore afferma che i liberali sono per una perfetta tolleranza, per la libertà di credere e di non credere, e si prononcano l'intento di creare e mantenere un ordine giuridico in cui ogni individuo possa determinarsi secondo coscienza. La Costituente, sulla questione dei rapporti tra Stato e Chiesa, dovrà affermare l'autonomia e sovranità dello Stato, la sua incompetenza in materia religiosa, e riconoscere la realtà storica della situazione italiana.

Accanto all'ordinamento dei pubblici poteri, Astuti riafferma il principio della divisione dei poteri. Nel caso in cui il referendum istituzionale abbia una soluzione monarchica, i liberali ritengono che la responsabilità del re debba essere temperata dall'esistenza di un Consiglio della Corona. Nel caso di soluzione repubblicana, bisogna che vi sia una precisa distinzione tra il Capo dello Stato e il Capo del Governo, escludendo qualsiasi forma di repubblica presidenziale. Il potere legislativo deve essere organizzato mediante sistema bicamerale. Al potere esecutivo spetta di svolgere tutte le funzioni di Governo con piena autonomia e facoltà di iniziativa. Il Governo dovrà essere responsabile di fronte alle due Camere, ma al riparo dai colpi di testa di mutevoli maggioranze parlamentari. Dovrà essere garantita l'indipendenza del potere giudiziario di fronte all'esecutivo e al legislativo, e instaurare il principio della unità della giurisdizione, abolendo ogni forma di giurisdizione straordinaria o speciale. Dovrà essere istituita una Corte di controllo della costituzionalità delle leggi, come organo giurisdizionale e non politico. L'oratore accenna brevemente all'aspirazione tanto diffusa ad un regime di autonomia locale. Infine, il relatore si dichiara contrario alla creazione di uno status dei partiti, in quanto ciò varrebbe solo a creare una situazione di privilegio per alcune organizzazioni esistenti.

Oltre ai problemi della fisionomia politica del Partito, ha avuto gran parte nelle discussioni del Congresso la questione istituzionale. A tal proposito sono stati presentati tre ordini del giorno: uno *agnostico*, presentato da Croce, Cassandro, Medici, Tornacchini ed altri, un secondo, *monarchico*, firmato da Sogno, Jacini, Lupinacci, ed altri e un terzo, *repubblicano*, che reca le firme di Brosio, Serini, Afferni ed altri. Respinto l'ordine d. g. agnostico con 508 voti contro 309, sono rimasti in lizza gli altri due. I risultati della votazione sono stati i seguenti: 412 voti per la mozione monarchica, 261 per la repubblicana e 121 astenuti. La mozione approvata è la seguente: «Il III Congresso del Partito Liberale Italiano ricorda che durante il ventennio e i 20 mesi della resistenza i liberali della tendenza monarchica e quelli della tendenza repubblicana hanno lottato a fianco a fianco per il risorgere di un'Italia liberale e democratica; impegna sin da ora tutti i liberali ad accettare lealmente il responso della consultazione popolare, qualunque ne sia l'esito, con esplicita rinuncia ad ogni atteggiamento legitimistico e pregiudiziale di parte repubblicana, e ad opporsi nel caso di soluzione repubblicana ad ogni eventuale tentativo di restaurazione monarchica contro la volontà popolare; riconosciuta la necessità di un rinnovamento dell'istituto monarchico, esprime il convincimento che il mantenimento della continuità istituzionale offre nel difficile momento attuale le maggiori garanzie sia per la tutela delle pubbliche libertà, sia per la progressiva evoluzione dell'assetto democratico, dell'ordine giuridico del progresso sociale, lasciando ai propri aderenti piena libertà di propaganda e di voto».

E' stata altresì approvata dal Congresso la seconda parte della mozione Brosio, concernente l'indirizzo del Partito nel campo economico e sociale, e in base al quale si propugna un graduale ma deciso ritorno all'iniziativa individuale e all'economia di mercato, ammettendo quegli interventi dello Stato che siano necessari ad abbattere ogni forma di privilegio economico.

Questo Bollettino non ha carattere ufficiale e pertanto non importa alcuna responsabilità del Governo.

Redattore resp. TERNIZIO MARFORI

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE presso il Ministero per la Costituente

ROMA - Via Panisperna, 89

Autorizzazione della R. Prefettura di Roma n. 5778/B-3-1237

Concessionaria esclusiva per la distribuzione: S. A. Dies Via Ancona 51 Roma

Stab. Tip. UESISA, Via IV Novembre 149, Roma